

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 168 – 20125 (C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965), legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, Prof. ing. Claudio Zilio, nato a Bassano del Grappa il 22/08/1969, domiciliato per la carica presso la sede legale di AiCARR.

E

AEM, Associazione Energy Manager, con sede legale in Bari, Via Melo, 70 – 70122 (C.F. 93024000726), agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro tempore, ing. Pasquale Capezuto, nato a Bari il 24/08/1957 domiciliato per la carica presso la sede legale di AEM.

(di seguito: LE PARTI)

PREMESSO CHE:

- AiCARR è un'associazione che promuove e diffonde la cultura e l'informazione nel settore delle tecnologie impiantistiche per la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia termica in ambito civile e industriale, e in particolare sull'utilizzo razionale di tutte le forme di energia come fattore chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile, anche tramite iniziative di formazione ai soggetti interessati.
- AiCARR supporta dal punto di vista tecnico Ministeri e Regioni per la redazione di dispositivi legislativi ed Enti di Normazione nazionali UNI e CTI e internazionali CEN, ISO per la redazione di normativa tecnica inerente le tematiche collegate all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia.
- L'Associazione Energy Managers è una associazione tecnico-scientifica senza fini di lucro tra Professionisti del settore impiantistico-energetico, fondata nel 1985a Bari da 21 Energy Managers, Soci fondatori.
Suo scopo principale è la promozione e lo sviluppo della corretta gestione delle risorse energetiche e delle innovazioni tecnologiche alle stesse connesse, dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, dell'uso sostenibile dell'energia, la promozione dello Sviluppo Sostenibile, la formazione, aggiornamento e la tutela dei Soci che operano nel settore.
- L'Associazione raggiunge gli scopi sociali mediante: la formazione ed aggiornamento professionale continuo sulla normativa e gli incentivi del settore dell'energia; l'organizzazione di convegni ed incontri su tematiche energetiche; la predisposizione di indagini, pubblicazioni e studi per la raccolta di dati relativamente ad argomenti di rilievo per l'attività di energy management; l'organizzazione di visite, viaggi d'istruzione, costituzione di biblioteche e banche dati, corsi di insegnamento; la formazione di gruppi di lavoro, su tematiche specifiche; la diffusione e la raccolta di

informazioni attraverso il sito web; lo scambio di esperienze e dati fra soci, energy manager, ed operatori del settore; la preparazione di corsi di aggiornamento professionale sulla base di specifiche richieste da parte dei soggetti interessati; l'organizzazione di incontri a tema in collaborazione con operatori del settore energetico; la promozione ed organizzazione di convegni, fiere e mostre specializzate nel settore.

- L'Associazione è aderente ad ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al Distretto per l'Edilizia Sostenibile della Regione Puglia, alla Consulta dell'Ambiente del Comune di Bari.

CONSIDERATO CHE:

- è obiettivo comune delle Parti lo sviluppo della cultura dell'efficienza energetica attraverso iniziative, seminari, forme di partnership, studi e analisi volti a delineare un quadro di riferimento completo e coerente in ambito sia legislativo sia normativo;
- nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-culturali delle Parti costituisce una modalità funzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità in risposta alle sfide attuali sull'energia e sul suo uso razionale e sostenibile;
- AiCARR e AEM, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente e uno scambio di informazioni in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore dell'energia termica, del suo uso razionale e dell'efficienza energetica.
- le Parti possono collaborare congiuntamente in lavori di interesse comune, riconoscendo ai partecipanti crediti formativi. Possono fornire consulenze e collaborazioni a Enti e organizzazioni pubbliche e di interesse pubblico e anche private sempre nell'interesse delle organizzazioni.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'Intesa.
3. Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a conseguire quanto di seguito indicato, con tempi e modalità da definirsi in seno al Gruppo di Lavoro di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa:

- iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell'efficienza energetica, delle tecnologie impiantistiche, anche tramite l'organizzazione di workshop, seminari tematici, incontri, campagne di sensibilizzazione, a mezzo stampa o internet, social, TV, articoli, applicazioni per smartphone;
- promozione da parte di ciascuna delle due Parti dell'invito ai propri seminari, workshop di esperti dell'altra associazione (ad esempio per keynote, tavole rotonde, relazioni a invito), la concessione del proprio patrocinio a titolo gratuito e l'iscrizione ai propri eventi a pagamento, di membri dell'altra associazione alla quota ridotta riservata ai propri Soci, promuovendone l'iniziativa mediante annunci e/o link nel proprio sito web;
- realizzazione di manuali, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico e divulgativo inerenti alle materie di comune interesse, da diffondere ai rispettivi Soci, anche attraverso la pubblicazione in rete sui siti istituzionali delle Parti;
- iniziative formative da avviare con apposite convenzioni che AiCARR delegherà a AiCARR Educational srl – SB secondo i propri regolamenti e le proprie procedure;
- studi e analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia e le problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni, che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell'interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti in sede tecnico-normativa e legislativa.
- proposte in sede normativa e legislativa per la promozione di azioni di efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia;
- equiparazione del Presidente dell'altra Associazione a Socio Effettivo senza funzione di elettorato attivo/passivo.

ARTICOLO 2

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. AiCARR e AEM, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente protocollo d'intesa.
2. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d'intesa saranno oggetto di appositi Accordi esecutivi, che verranno stipulati per iscritto tra le Parti attraverso Piani operativi definiti dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 3.

ARTICOLO 3

(COMITATO DI COORDINAMENTO)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo d'intesa viene costituito un Comitato di coordinamento, costituito da almeno 2 (due) referenti per AiCARR e da almeno 2 (due) referenti per AEM, individuati dalle Parti; in ogni caso, ogni Parte nomina lo stesso numero di componenti. Membri del Comitato sono per AiCARR, il Presidente ing. Claudio Zilio, l'ing. Stefania Bracco o suo delegato e per AEM, il Presidente ing. Pasquale Capezuto,

l'ing. Valeria Cicinelli, o suo delegato. È facoltà delle Parti, in sede di futuri Accordi, prevedere referenti di livello regionale, provinciale, comunale o comunque legati al territorio e a centri di interessi locali.

2. In accordo e sulla base degli indirizzi stabili dagli organismi istituzionali e statutari di AiCARR e AEM, il Comitato di coordinamento predispone i testi e l'istruttoria degli Accordi esecutivi e definisce i Piani operativi semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici e organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi; inoltre, cura l'organizzazione degli eventi e delle iniziative comuni.
3. L'attività del Comitato di coordinamento deve sempre essere approvata dagli organi istituzionali di AiCARR e di AEM, al fine di acquisire rilevanza ed efficacia esterna e in tutte le ipotesi dell'insorgere di obblighi di qualunque natura – non solo economica – a carico delle due Parti.

ARTICOLO 4

(GESTIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente protocollo sarà assicurata da due Responsabili nominati dalle Parti:
 - Il Responsabile del Protocollo per AiCARR è il Presidente pro tempore, Prof. ing. Claudio Zilio (claudiozilio@aicarr.org – (02) 67479270);
 - Il Responsabile del Protocollo per AEM è il Presidente pro tempore, Ing. Pasquale Capezzuto (presidenza@energymanagers.it- (080) 5242099).
2. I Responsabili del presente protocollo d'intesa sono anche i soggetti reciprocamente referenti per la sua attuazione.

ARTICOLO 5

(NATURA E DURATA DELL'ACCORDO)

1. Il presente protocollo d'intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, fatta eccezione per quanto previsto dagli attivi esecutivi di cui all'art.2.
2. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine il 31 marzo 2026, fatta salva, in ogni caso la facoltà di recesso che ognuna delle Parti potrà esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 3 (tre) mesi.
3. Qualora nel periodo di validità di questo protocollo d'intesa venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
4. Il presente protocollo d'intesa verrà risolto nel caso specifico all'art. 6.
5. È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

ARTICOLO 6

(RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE)

1. La documentazione o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività sono da considerare riservate e confidenziali; pertanto, saranno utilizzate esclusivamente per le finalità del presente protocollo con preclusione di diffusione e comunicazione a terzi, ivi compresi gli associati di AiCARR e AEM.
2. Le Parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno accordarsi nell'ambito delle singole attività per consentire la diffusione ai propri Soci o a terzi di quanto indicato nel comma precedente.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il presente protocollo d'intesa si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.

ARTICOLO 7

(ONERI FINANZIARI E COSTI)

1. Il presente protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto previsto dagli attivi esecutivi da approvarsi per iscritto tra le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 8

(REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE)

3. Il presente protocollo d'intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per eventuali controversie in ordine al presente protocollo d'intesa si dichiara competente il Foro di Milano.

Milano, 30 agosto 2025

Per AiCARR

Il Presidente

Prof. ing. Claudio Zilio



Per AEM

Il Presidente

Ing. Pasquale Capezzuto

